



DZE Südtirol EO


Dienstleistungszentrum für das Ehrenamt Südtirol EO

CSV Alto Adige ODV

Centro Servizi per il Volontariato Alto Adige ODV

Newsletter 05c/20

Corona e Volontariato - anche il Terzo settore riparte!



Argomenti approfonditi in questa edizione:

- ⇒ Decreto Rilancio e Legge provinciale per ripartire in sicurezza
- ⇒ Come organizzare Assemblee e riunioni associative?
- ⇒ Credito di imposta per gli affitti
- ⇒ Cassa integrazione in deroga
- ⇒ Congedi per genitori lavoratori dipendenti e bonus baby-sitting
- ⇒ Permessi retribuiti secondo la legge n. 104/1992
- ⇒ Estensione contributi per la sicurezza COVID-19 agli Enti del Terzo Settore
- ⇒ Bonus Inps
- ⇒ Contributo per le lavoratrici domestiche
- ⇒ Disposizione in materia di lavoratori sportivi
- ⇒ Credito di imposta per sanificazioni degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione
- ⇒ Proroga dei termini di versamento
- ⇒ Accelerazione del riparto del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2019
- ⇒ Introduzione Buono vacanze
- ⇒ Assegno nucleo familiare 2020, Chiamate abusive e disposizioni di trasparenza per pubblicazione contributi
- ⇒ Informazioni utili dalla Direzione Generale INAIL

Indice

Ripartenza del Terzo settore	2
Svolgimento delle riunioni associative	2
Riunioni in videoconferenza	3
Riunioni organi collegiali in presenza	3
Assemblea „tradizionale“	3
Decreto Rilancio	4
Credito imposta per gli affitti (art. 28)	4
Mascherine chirurgiche (art. 66)	4
Cassa integrazione in deroga	4
Congedi per genitori lavoratori dipendenti e bonus baby-sitting (art. 72)	4
Permessi retribuiti secondo la legge n. 104/1992 (art. 73)	4
Riassunto per soggetti, affetti da patologie gravi e i loro familiari	5
Estensione contributi per la sicurezza COVID-19 al Terzo Settore (art. 77)	5
Contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari (art. 80)	6
Bonus Inps (art. 84)	6
Contributo per le lavoratrici domestiche (art. 85)	6
Disposizione in materia di lavoratori sportivi (art. 98)	6
Credito imposta sanificazioni e acquisto dispositivi protezione (art. 125)	6
Proroga dei termini di versamento (art. 126,144 e 149)	7
Accelerazione del riparto del 5 per mille per il 2019 (art. 167)	7
Introduzione Buono vacanze (art. 176)	7
Assegno nucleo familiare 2020	7
Chiamate abusive di “presunti collaboratori” dell'INPS	7
Obbligo di pubblicare sovvenzioni ecc. ricevuti da amministrazioni pubbliche	8
Direzione Centrale INAIL - info	8
Tutela infortunistica da Covid-19 anche per gli enti del Terzo Settore	8
I nostri servizi	9
Richiedi consulenza	10

Ripartenza del Terzo settore

Stimati soci, egregi partners ed interessati!

È inevitabile che l'emergenza del COVID-19, inedita e gravissima, introdurrà delle modificazioni profondissime dei nostri stili di vita. Gli enti del Terzo settore, con la loro presenza capillare sul territorio, saranno fra i primi recettori di queste trasformazioni e avranno la responsabilità di aiutare i decisori pubblici di "governare" questo scenario di cambiamento. Ma non possiamo nascondervi che gli enti del Terzo settore saranno, essi stessi, trasformati dall'emergenza in atto. Da un lato, infatti, stanno vivendo un indebolimento inevitabile della loro presenza ed attività, dovuta alle restrizioni per prevenire il diffondersi del contagio; dall'altro, però, si dovranno immaginare nuove forme nelle quali svolgere la loro attività di interesse generale e ciò non sarà facile, dopo una "tempesta" come quella che stiamo vivendo.

Ora, si illustrano le novità importanti, risultanti dal Decreto Rilancio, D.L. 34/2020 del 19.05.2020 e dalla legge provinciale, n. 4 del 08.05.2020, inerente la ripartenza in Alto Adige, rivolte specialmente al Terzo Settore.

Cominciamo con l'analisi della possibilità di riunioni, garantite alle strutture organizzative del Terzo Settore, in periodo COVID-19.

In bocca al lupo per una ripartenza con successo da parte dell'Ufficio CSV!

Come è possibile, in questo periodo, svolgere le riunioni associative?



Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, le associazioni che non abbiano regolamentato, nel proprio statuto, lo svolgimento delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo in videoconferenza, possono comunque riunirsi secondo tali modalità. Lo stabilisce l'art. 73, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"). Nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente stabiliti da ciascun ente, va garantita un'adeguata convocazione delle riunioni e devono essere utilizzati sistemi che permettano di identificare con certezza i partecipanti.

I mezzi di telecomunicazione utilizzati dovranno cioè garantire l'identificazione dei convocati, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo in cui si trovano il presidente e il segretario verbalizzante. Nel caso in cui le associazioni, invece, non possano svolgere l'assemblea in via telematica perché non dotate degli strumenti idonei, sarà opportuno che il Presidente provveda a informare i componenti del Consiglio Direttivo, e una volta ottenuto parere favorevole, si attivi per informare tutti gli associati che le riunioni assembleari saranno convocate quando le condizioni lo consentiranno, al fine di garantire a tutti la possibilità di partecipare. Anche la riunione per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente, quindi, nel caso tali organi associativi siano prossimi alla scadenza del mandato, può essere ragionevolmente differita fino al momento in cui sarà di nuovo possibile convocare l'Assemblea dei soci, consentendo una proroga del mandato di coloro che risultano attualmente in carica. L'eccezionale situazione dell'emergenza epidemiologica infatti può essere sicuramente considerata una causa di forza maggiore che impone e giustifica il rinvio della riunione.

Riunioni in videoconferenza

Affinché una riunione in videoconferenza sia valida, devono essere fissati in anticipo criteri di trasparenza e di tracciabilità, al fine di:

- ⇒ rendere noti a tutti i partecipanti i diversi punti all'ordine del giorno della riunione, mettendo a disposizione la relativa documentazione;
- ⇒ permettere al presidente dell'organo di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare i risultati delle votazioni;
- ⇒ permettere ad ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione (principio di simultaneità);
- ⇒ informare i partecipanti dello strumento scelto per realizzare la riunione in videoconferenza (ad esempio skype, zoom, ecc.), e delle modalità con cui potervi accedere.

Riunioni degli organi collegiali in presenza

In alternativa, anche sulla base dell'Ordinanza d'urgenza, n. 26 del 19 maggio 2020, da parte del Presidente della Provincia, si sottolinea quanto segue: le riunioni degli organi collegiali in presenza potranno svolgersi solo se siano rispettate tutte le prescrizioni di distanziamento e limitazione dei rischi di contagio. Concretamente, il punto 7 dell'ordinanza in questione, cita: "le riunioni e assemblee, ivi comprese le sedute degli organi collegiali degli enti di cui all'articolo 1, comma 33, della legge provinciale n. 4 dell'08.05.2020, che non si svolgono in videoconferenza o con modalità telematiche, si svolgono con le modalità stabilite dalla legge provinciale n. 4 dell'08.05.2020".

Assemblea organizzata in maniera „tradizionale“

Pertanto, il CSV Alto Adige, nel momento di un'assemblea organizzata in maniera "tradizionale", raccomanda quanto segue:

- ⇒ all'arrivo, tutti i partecipanti hanno l'obbligo della copertura bocca-naso;
- ⇒ necessaria la misurazione della febbre mediante termo-scanner, prevista per ogni partecipante;
- ⇒ a tutti i partecipanti viene inoltre distribuita sul posto una mascherina chirurgica o adeguata;
- ⇒ messa a disposizione di prodotti sufficienti per la disinfezione;
- ⇒ rispetto della regola di distanziamento di 2 metri tra le persone;
- ⇒ verifica della possibilità di poter rinunciare durante questa fase 2 a coffee breaks/rinfreschi, e/o organizzazione di queste pause, dividendo i gruppi dei partecipanti.

Per ogni chiarimento e domande inerenti la tematica trattata, si ricorda la possibilità di poter chiedere presso il CSV Alto Adige delle consulenze mirate attraverso dze-csv.it/it/tutelaigienistica e/o dze-csv.it/it/sicurezza-alimentare.



Decreto Rilancio e novità fondamentali per le Organizzazioni del Terzo settore

Credito di imposta per gli affitti (art. 28)

Imprese, professionisti ed Enti di Terzo Settore sono destinatari di un credito di imposta pari al 60% del canone corrisposto l'affitto nei mesi da marzo a maggio 2020, limitatamente alle mensilità in cui il fatturato è calato almeno del 50% rispetto a quello dello stesso mese dell'anno precedente. Rispetto agli Enti di Terzo Settore tale beneficio si applica (art. 28) alle locazioni degli immobili destinati allo svolgimento delle attività istituzionali

Mascherine chirurgiche (art. 66)

Altra informazione importante: le mascherine chirurgiche, sono considerate dispositivi di protezione individuale non solo per i lavoratori ma anche per i volontari, sanitari e non.

Cassa integrazione in deroga.

Il DL Rilancio (art. 70) prolunga la Cassa Integrazione in deroga, misura fruibile anche dagli Enti di Terzo Settore.

Congedi per genitori lavoratori dipendenti e bonus baby-sitting (art. 72)

A partire dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020 per sostenere le famiglie a fronte della sospensione dei servizi educati per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, viene assicurato un congedo straordinario fino ad un massimo di 30 giorni, per i genitori, con figli di età non superiore ai 12 anni delle seguenti categorie:

- ⇒ lavoratori dipendenti con indennità pari al 50% della retribuzione;
- ⇒ collaboratori iscritti alla gestione separata INPS e
- ⇒ lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

Si precisa che la fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori. In alternativa gli stessi lavoratori possono chiedere il cosiddetto bonus per servizi di baby-sitting nel limite massimo di un importo di Euro 1.200, erogato attraverso il libretto famiglia telematico INPS.

Permessi retribuiti secondo la legge n. 104/1992 (art. 73)

I permessi retribuiti ex legge n. 104/1992 sono aumentati di ulteriori 12 giornate complessive usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

Riassunto importante per soggetti, affetti da patologie gravi e i loro familiari

L'articolo 73, in continuità con quanto previsto dall'Art. 24 sempre dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, stabilisce che **per i mesi di maggio e giugno 2020 i beneficiari di permessi lavorativi ai sensi della Legge 104 potranno fruire di 12 giornate complessive aggiuntive** di assenza giustificata dal posto di lavoro. I 12 giorni vanno ad aggiungersi ai 3 già previsti per ogni mese.

Ricordiamo che, dopo aver atteso a lungo chiarimenti interpretativi, ora sappiamo che l'agevolazione **si applica sia a genitori e caregiver di invalidi con connotazione di gravità** (Art. 33 comma 3 L. 104) **sia a lavoratori disabili** (Art. 33 comma 6 L. 104).

Un altro punto fondamentale rappresenta l'assenza equiparata a ricovero ospedaliero:

Grazie anche al contributo di numerose associazioni di pazienti che avevano sollevato il problema della mancata proroga, in fase di conversione del Cura Italia, dell'assenza dal lavoro equiparata al ricovero ospedaliero **per pazienti immunodepressi e particolarmente a rischio contagio**, che finalmen-

te il DL Rilancio contiene, all'Art. 74, una modifica al comma 2 dell'Art. 26 DL n. 18 del 17 marzo 2020, una **proroga del termine del 30 aprile 2020 al 31 luglio 2020**.

Fino a tale data, dunque, i **disabili gravi, i pazienti oncologici** e tutti i **cittadini che si stanno sottoponendo a terapie salvavita potranno assentarsi dal lavoro** usufruendo di assenza giustificata perché equiparata al ricovero ospedaliero.

I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici (previsti dal decreto sui LEA del 2017), in scadenza durante lo stato di emergenza, sono **prorogati per ulteriori 90 giorni**.

Altra precisazione importante sul periodo trascorso in quarantena (art. 74)

Il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Il medico curante deve redigere il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento di quarantena.

Estensione contributi per la sicurezza COVID-19 agli Enti del Terzo Settore (art. 77)

Sono previsti contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del Terzo Settore. Concretamente si informa che "Invitalia" è stata dotata di 50 milioni di Euro che permettono sicuramente anche alle nostre strutture organizzative di presentare domande per rimborso di fatture pagate, non inferiori a 500 Euro, per presidi sanitari acquistati dal 17 marzo 2020.

Similmente, all'art. 66 il DL Rilancio include tra i destinatari di distribuzione di mascherine chirurgiche anche i volontari (e non solo i lavoratori), anche con qualifiche non sanitarie, che operano in attività, come quelle di assistenza alla persona, in cui è impossibile mantenere una distanza di un metro.

Si chiede a tutti gli interessati il consultare il sito di **Invitalia**.

Prego collegatevi tramite questo link www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/incentivi-curaitalia

Le disposizioni in oggetto circoscrivono il beneficio del credito d'imposta alle spese sostenute per:

- ⇒ sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti di lavoro;
- ⇒ acquisto di dispositivi di protezione individuale;
- ⇒ acquisto di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale

Il credito d'imposta previsto dalla normativa è quindi applicabile per l'acquisto di

- ⇒ mascherine chirurgiche;
- ⇒ mascherine FFP2 e FFP3;
- ⇒ guanti di protezione;
- ⇒ visiere di protezione; occhiali di protezione; tute protettive; scarpe;

nonché per l'acquisto di:

- ⇒ barriere di distanziamento;
- ⇒ pannelli protettivi;
- ⇒ detergenti o gel antibatterici per mani.



Contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari (art. 80)

Si estendono anche agli enti del Terzo Settore le misure di sostegno per l'acquisto di dispositivi di sicurezza, finora previste solo per le imprese.

Bonus Inps per determinate categorie (art. 84)

Ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo 2020, dell'indennità di 600 Euro, la medesima indennità pari a 600 Euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.

Per il mese di maggio 2020, l'indennità è individuata in misura pari a 1.000 Euro, ma solo a condizione che ci sia stata una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. L'indennità di 600 Euro è inoltre riconosciuta, per il mese di aprile e maggio, a favore di determinate categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Contributo per le lavoratrici domestiche (art. 85)

Le lavoratrici domestiche che alla data del 23 febbraio 2020 avevano un contratto di lavoro superiore a 10 ore settimanali hanno diritto per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020 a 500 Euro per ciascun mese. Le indennità sono riconosciute a condizione che la lavoratrice o il lavoratore non sia convivente con il datore di lavoro. La domanda va presentata ad un patronato autorizzato.

Disposizione in materia di lavoratori sportivi (art. 98)

Per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, è riconosciuta per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 Euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI). Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità, la medesima indennità pari a 600 Euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020.

Un'importante novità è il trattamento di cassa integrazione a favore dei "lavoratori dipendenti iscritti al fondo pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro" per un periodo massimo di 9 settimane.

Credito di imposta per sanificazioni degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125)

Il Cura Italia (art. 64) aveva previsto un credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro; come nel caso precedente ne era escluso il Terzo Settore non imprenditoriale, al quale ora invece (art. 125 del DL Rilancio) viene ampliato questo beneficio.

Proroga dei termini di versamento (art. 126,144 e 149)

I versamenti sospesi ai sensi delle specifiche disposizioni del Decreto Liquidità e del Decreto Cura Italia devono essere effettuati entro il **16 settembre 2020**.

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono invece emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

Accelerazione del riparto del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2019 (art. 167)

Si anticipano le procedure di erogazione relativa all'anno scorso. Questo servirà a dare maggiore liquidità agli enti del terzo settore. Saranno pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi al beneficio entro il 31 luglio 2020 e l'erogazione del contributo dovrà avvenire entro il successivo 31 ottobre.

Introduzione Buono vacanze (art. 176)

Chi trascorre le ferie in Italia, e cioè precisamente tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 ha diritto ad uno sconto sulla fattura emessa dalla struttura ricettiva (albergo, agriturismo, bed & breakfast) per un massimo di 500 Euro per nucleo familiare a condizione che il reddito ISEE non supera l'importo di 40.000 Euro.

L'80% del contributo viene conguagliato con la fattura emessa dalla struttura ricettiva, il rimanente 20% può essere usufruito in forma di detrazione d'imposta con la dichiarazione dei redditi 2021.

Attenzione alle seguenti ulteriori informazioni necessarie, che servono per rispondere a numerose richieste pervenute al CSV Alto Adige in queste settimane:

Assegno nucleo familiare 2020

Le domande di assegni familiari e le relative autorizzazioni possono essere inviate solamente in forma elettronica. La compilazione e la spedizione delle domande devono essere effettuate da un Patronato autorizzato.

Chiamate abusive di "presunti collaboratori" dell'INPS

Vi informiamo che in queste settimane si stanno verificando sempre di più chiamate abusive dove persone fingono di essere dipendenti INPS e chiedono dati personali come codice fiscale e/o le coordinate bancarie. Se ricevete tali chiamate, raccomandiamo di non fornire i propri dati personali. Facciamo presente che l'INPS è già in possesso di questi dati e in caso di chiamata i dipendenti dell'INPS verificano solamente la correttezza dei dati in loro possesso e non chiedono mai il codice fiscale personale.



Obbligo di pubblicare sovvenzioni, sussidi, contributi ecc. ricevuti da amministrazioni pubbliche

Dobbiamo ricordare un'altra volta che la legge, n. 124/2017 ha introdotto l'obbligo per le strutture organizzative del Terzo Settore di pubblicare i contributi ricevuti dalla pubblica amministrazione. La disposizione in oggetto riguarda tutti gli importi ottenuti come contributi, sussidi sovvenzioni ed erogati da amministrazioni pubbliche, cioè lo Stato, la Regione, la Provincia, e i Comuni.

Non vi è alcun obbligo di pubblicazione se l'importo totale delle erogazioni ricevute nel 2019 è inferiore a 10.000 Euro. La pubblicazione deve avvenire entro il **30 giugno 2020** sul proprio sito/ homepage.

Le sovvenzioni devono essere registrate secondo il principio di cassa (cioè non per competenza, ma al momento dell'incasso). Le informazioni da pubblicare sono le seguenti: nome della struttura organizzativa, codice fiscale, nome e codice fiscale dell'ente pubblico erogante, importi ricevuti, data di riscossione, motivo del contributo.

Se l'obbligo di pubblicazione non viene rispettato, si applica una sanzione amministrativa con un minimo di 2.000 Euro. Si deve provvedere alla pubblicazione entro 90 giorni, altrimenti si dovrà restituire l'intero importo in oggetto.

Informazioni importanti dalla Direzione Centrale INAIL

Per la fase 2 dell'emergenza, è rimessa alle Regioni e alle Province Autonome la valutazione della compatibilità della riapertura delle attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, definendo protocolli e linee guida. Restano in vigore il divieto di assembramenti e l'incentivo alla modalità di lavoro agile per le attività professionali. Le nuove misure sono valide fino al 14 giugno 2020.

Infortuni sul lavoro per medici, infermieri e altri dipendenti di strutture sanitarie:

I contagi da Covid-19 di medici, infermieri e altri operatori di strutture sanitarie in genere, dipendenti del Servizio sanitario nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l'Istituto, avvenuti nell'ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell'attività lavorativa, sono inquadrati nella categoria degli infortuni sul lavoro. È riconosciuto anche l'infortunio in itinere. Sono esclusi i dipendenti sanitari posti in quarantena per motivi di sanità pubblica, salvo che risultino positivi al test di conferma.

Chiarimenti in merito alla tutela infortunistica da Covid-19 in occasione di lavoro, anche per gli enti del Terzo Settore

La circolare n. 22 del 20 maggio 2020, ad integrazione e precisazione delle prime indicazioni fornite con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020, ribadisce che l'Inail, ai sensi dell'art. 42, c. 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27, fornisce tutela infortunistica ai lavoratori che hanno contratto l'infezione SARS-Cov-2 in occasione di lavoro, secondo il consolidato principio giuridico che equipara la causa virulenta alla causa violenta propria dell'infortunio.

L'indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria – sempre che il contagio sia riconducibile all'attività lavorativa - con la conseguente astensione dal lavoro.

Gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti a carico della gestione assicurativa, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese.

Con la circolare vengono inoltre meglio precisati i criteri e la metodologia su cui l'Istituto si basa per ammettere a tutela i casi di contagio da nuovo coronavirus avvenuti in occasione di lavoro e vengono altresì chiarite le condizioni per l'eventuale avvio dell'azione di regresso, precisando a tal fine che in assenza di una comprovata violazione delle misure di contenimento del rischio di contagio indicate dai provvedimenti governativi e regionali, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro.

Nella circolare, infine, viene chiarito che il riconoscimento dell'origine professionale del contagio non ha alcuna correlazione con i profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contagio medesimo, che è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali, previsti all'uopo.

Attivi per gli attivi!



I nostri servizi

Copertura assicurativa

L'assicurazione
copre tutto?



Contabilità

Contabilità ordinaria e
domande di contributo



Modifiche statutarie

Modifiche statutarie per
ODV, APS ed ONLUS



Riforma 3° settore

Informazioni, documenti
legislativi, download



Consulenza

Consulenza e
supporto



Rete del volontariato

Soci ordinari e
sostenitori



Eventi

Organizzazione di manifestazioni,
convegni ...



Sito internet

One page all'interno della
rete di volontariato



Sicurezza alimentare

Sicurezza alimentare
nel Volontariato



Tutela igienistica

Tutela igienistica
nel Volontariato



Privacy

2016/679 UE regolamento sulla
protezione dei dati



Amministrazione trasparente

nel Volontariato



Richiesta di consulenza/supporto

Per richiedere un consulto/supporto compilare gentilmente il modulo e inviarlo via e-mail a info@dze-csv.it.

Dati dell'Associazione

Nome	
Sede legale (Comune, indirizzo)	
Codice fiscale/part. IVA	
Tel.	
E-mail	

Dati del richiedente la consulenza

Nome e cognome	
Codice fiscale	
Data di nascita	
Ruolo all'interno dell'ente	
Tel.	
E-mail	

Tipologia di associazione

- Organizzazione di volontariato (iscritta al registro prov. delle ODV)
- Associazione di promozione sociale (iscritta al registro prov. delle APS)
- Onlus (iscritta all'Anagrafe unica delle Onlus)
- Associazione sportiva dilettantistica (iscritta al Reg. telematico del CONI)
- Altro (Associazione culturale, comitato, fondazione)
- Organizzazione da costituire

Ambito di consulenza

- Contabilità ordinaria – domande di contributo 2020 / *N.B. Documentazione richiesta per questa consulenza: statuto dell'associazione da inoltrare a info@dze-csv.it*
- Adeguamento degli statuti – statuti fac-simile / *N.B. Documentazione richiesta per questa consulenza: statuto dell'associazione e bilanci degli ultimi 3 anni da inoltrare a info@dze-csv.it*
- Riforma del Terzo Settore
- Consulenza e supporto in generale
- Adesione alla rete di volontariato
- Sito web one page all'interno della rete di volontariato
- Privacy – 2016/679 UE regolamento generale sulla protezione dei dati
- Eventi – organizzazione di manifestazioni, convegni, meeting ...
- Servizio stampa & pubbliche relazioni
- Amministrazione trasparente
- Consulenza assicurativa
- Tutela igienistica
- Sicurezza alimentare

Privacy - Informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679

Il titolare del trattamento dei dati CSV Alto Adige ODV con sede a 39100 Bolzano, piazza Silvius Magnago 1, informa che i dati conferiti con la compilazione del presente modulo saranno oggetto di trattamento cartaceo ed informatizzato. I Suoi dati saranno utilizzati esclusivamente per esigenze contrattuali e per adempimenti e/o obblighi di legge da essi derivanti e non saranno diffusi. Il conferimento degli stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, potrà determinare l'impossibilità dello scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.

Per la visione dell'informativa completa si rimanda a <https://www.garanteprivacy.it/> nonché alla privacy policy sul nostro sito www.dze-csv.it.